



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DIVISIONE VII – GRANDI PROGETTI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE

TRASMESSA A MEZZO PEC

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO  
D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA  
PEC: [cds2015@pec.invitalia.it](mailto:cds2015@pec.invitalia.it)

**Oggetto: Contratti di sviluppo. Indicazioni operative in merito all'applicazione della disciplina del cumulo con le agevolazioni contributive.**

---

Con la presente nota questa Amministrazione intende fornire indicazioni in merito alla portata applicativa della disciplina dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. in materia di cumulo delle agevolazioni concesse nell'ambito dei Contratti di sviluppo.

Come noto, gli articoli 17, 24 e 31 del citato decreto 9 dicembre 2014 stabiliscono un generale divieto di cumulo delle agevolazioni concesse a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER; come già in precedenza chiarito, le predette disposizioni trovano, in linea generale, applicazione unicamente nei confronti delle agevolazioni che si configurano come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

Premesso quanto sopra, negli ultimi anni sono state attivate numerose misure agevolative di carattere contributivo finalizzate a stimolare la crescita economica e l'occupazione attraverso la riduzione del costo del lavoro per le imprese, l'incentivazione di nuove assunzioni e l'inclusione nel mercato del lavoro di categorie svantaggiate.

Al fine di tenere conto di tali forme di sussidio all'occupazione previste dal legislatore, questa Amministrazione ritiene opportuno considerare le agevolazioni contributive equiparabili, ai fini del cumulo, alle agevolazioni fiscali, considerato che, pur trattandosi di tipologie di benefici distinti, gli stessi presentano simili modalità di fruizione e condividono gli scopi e le finalità di supporto economico alle imprese e ai lavoratori attraverso la riduzione del carico fiscale o contributivo.

Resta inteso che le agevolazioni sono cumulabili nei limiti delle intensità massime di



aiuto previste dal Regolamento GBER, qualora dette agevolazioni costituiscano aiuto di Stato, o nei limiti del costo sostenuto dal beneficiario negli altri casi.

Stante quanto sopra, si chiede di informare le imprese in merito alle indicazioni fornite con la presente nota tramite la pubblicazione di un avviso sul sito di Invitalia o con altre modalità ritenute opportune.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppe Bronzino)

*Div. VII/VC*

*Siglato*

*Il Dirigente della Divisione VII – Valerio Cavazzuti*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*